

In base all'art. 1 -septies della [L. 89/16](#) , oltre alla laurea specifica, sono validi per l'ammissione al praticantato ed all'esame di abilitazione - fino alla sessione 2021 - anche i diplomi del previgente ordinamento.

In tale ottica, secondo alcune interpretazioni, potrebbero essere ricompresi anche i diplomi dei "nuovi istituti tecnici" settore tecnologico che, ferma restando l'impossibilità a essere classificati di "perito industriale", potrebbero accedere alle varie specializzazioni dell'albo dei periti industriali a seconda delle articolazioni.

A puro titolo di esempio:

- indirizzo elettrotecnica ed elettronica articolazione elettronica -> specializzazione: elettronica e telecomunicazioni;
- costruzione ambiente e territorio (CAT) articolazioni: Costruzioni o Ambiente o Territorio -> specializzazione: Edilizia;
- costruzione ambiente e territorio (CAT) articolazione: Geotecnico -> specializzazione: industria mineraria.

[Confluenze nuovo ordinamento](#) (tabella elaborata dal CNPI).

Qualora il Collegio territoriale dei periti industriali dovesse esprimere diniego all'iscrizione del richiedente nel registro dei praticanti, va esperito un ricorso al giudice ordinario.